

FARINA, MIGLIORE, VENDOLA, AIELLO, AIRAUDO, BOCCADUTRI BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, FARINA, FAVA, FERRARA, GIORDANO, FRATOIANNI, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO, ZAN

A.C.586

PROPOSTA DI LEGGE

Abrogazione dell'articolo 10-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

Nella scorsa legislatura, sono state approvate misure in tema di immigrazione profondamente inadeguate. La questione dell'immigrazione, infatti, è stata considerata essenzialmente, in particolare dal centrodestra, come un tema elettorale e propagandistico, senza alcun approccio o soluzione all'altezza delle sfide della globalizzazione.

In tale contesto, la legge 15 luglio 2009, n. 94, concernente «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», entrata in vigore l'8 agosto 2009, ha introdotto nel nostro ordinamento il cd. “reato di clandestinità” (articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 186), che comporta, a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, qualora siano richiesti di un qualsiasi atto, l'obbligo di denunciare la persona definita come “clandestina”, ovvero il migrante colpevole di non possedere o di avere perduto (suo malgrado e, in ogni caso, anche temporaneamente) il permesso di soggiorno.

Il reato di clandestinità si pone in aperto contrasto con la Costituzione, punendo di fatto la persona non in conseguenza di un suo comportamento contrario alle norme, bensì per il mero trovarsi in una condizione personale di difetto di

permesso di soggiorno, e dunque in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Al riguardo, peraltro, l'Unione europea si è pronunciata a suo tempo con una richiesta puntuale di chiarimento, per il conflitto di molti punti rilevanti della norma incriminatrice con la direttiva 2008/CE/115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sui rimpatri di stranieri extracomunitari in caso di soggiorno irregolare tanto che, in moltissimi casi, i magistrati hanno disapplicato la normativa interna in favore delle norme previste dalla direttiva. Trattasi di una disposizione che ha posto il nostro Paese in una condizione di illegalità rispetto alla normativa europea, disattendendo le nostre norme costituzionali in tema di diritti inalienabili delle persone, nonché le convenzioni internazionali a tutela dello straniero.

La presente proposta di legge, sulla scia di quanto stabilito dall'Unione Europea, e in linea con i principi di uno Stato di diritto, dispone dunque l'abrogazione della norma che si pone in evidente contrasto con il dettato costituzionale sui diritti inalienabili delle persone, nonché con le convenzioni internazionali a tutela dello straniero, che peraltro ha comportato nel tempo all'incarcerazione di più di 3.000 persone.

I proponenti auspicano che la presente proposta venga posta in tempi brevi all'attenzione del Parlamento, in tal modo ponendo un tassello importante per una legislazione sulla materia dell'immigrazione che esca dall'emergenza e dall'evocazione della paura del diverso, e che si basi sul rispetto dei diritti costituzionali delle persone e sulle soluzioni percorribili nel bene della convivenza civile.

Art. 1.

1. L'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.